

> Multilingual display

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

SINTESI DI:

Comunicazione della Commissione — Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

QUAL È LO SCOPO DEGLI ORIENTAMENTI?


- Essi stabiliscono i criteri che la [Commissione europea](#) applica per valutare se gli [aiuti di Stato](#) nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) e possono essere considerati compatibili con il [mercato interno](#).
- Stabiliscono inoltre quando gli aiuti destinati a compensare i danni arrecati da catastrofi naturali o da eventi eccezionali sono ritenuti compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

PUNTI CHIAVE

La Commissione:

- applica gli orientamenti per:
 - regimi di aiuti e aiuti individuali;
 - aiuti di Stato per la produzione agricola primaria, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli;
 - aiuti alle [piccole e medie imprese](#) e in linea di principio alle grandi imprese, ma si osserva che queste ultime sono meno colpite dai fallimenti del mercato;
- tiene conto delle norme più ampie della [politica agricola comune](#) (PAC) nell'applicazione degli orientamenti.

Gli orientamenti riguardano:

- il sostegno nazionale al settore agricolo per:
 - misure analoghe a misure di [sviluppo rurale](#);
 - misure per la gestione dei rischi e delle crisi, il settore zootecnico e le attività promozionali;
- sostegno a favore del settore forestale:
 - concesso nell'ambito di un [piano strategico della PAC](#)  o come finanziamenti nazionali integrativi per tali misure di sviluppo rurale;
 - per il sostegno nazionale finanziato esclusivamente da bilanci nazionali;
- sostegno alle zone rurali concesso nell'ambito di un piano strategico della PAC o come aiuto nazionale integrativo.

Per essere compatibili con il mercato interno, gli aiuti devono soddisfare due criteri principali:

- devono agevolare lo sviluppo di un'attività economica:
 - modificando il comportamento dei beneficiari degli aiuti, affinché si impegnino di più di quanto avrebbero fatto senza aiuti;
 - rispettando il [diritto dell'Unione europea](#) (Unione), in particolare delle norme relative alle [organizzazioni comuni dei mercati](#);
- non devono pregiudicare indebitamente gli scambi contrari al comune interesse, dimostrando che:
 - introducono miglioramenti sostanziali che il mercato non può produrre da solo;
 - sono lo strumento politico appropriato per raggiungere l'obiettivo politico perseguito;
 - sono proporzionati, vale a dire limitati all'aiuto minimo necessario («[proporzionalità](#)»);
 - sono trasparenti, ovvero tutte le informazioni pertinenti sono messe a disposizione degli [Stati membri](#) dell'Unione, della Commissione, degli operatori economici e del pubblico;
 - evitano distorsioni agli scambi e alla concorrenza, determinate da un «test comparativo» della Commissione che valuta gli effetti positivi e negativi che gli aiuti potrebbero avere sulla concorrenza e sulle condizioni commerciali tra Stati membri.

Gli orientamenti riguardano le seguenti categorie di aiuti, stipulando alcuni criteri specifici, tra cui condizioni di ammissibilità, importi massimi di aiuto o intensità di aiuto e costi ammissibili per ciascuna categoria:

Agricoltura

Imprese attive nella produzione primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli:

- investimenti per:
 - le aziende agricole;
 - la conservazione del patrimonio culturale e naturale situato nelle aziende agricole;
 - la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli;
- l'avviamento di attività di giovani agricoltori e agricoltrici e di attività agricole;
- l'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori agricoli;
- gli impegni a favore del clima e dell'ambiente;
- il benessere degli animali;
- gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;
- le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici;
- l'agricoltura biologica;
- l'adesione delle aziende produttrici ai regimi di qualità;
- l'assistenza tecnica;
- lo scambio di conoscenze e informazioni;
- i servizi di consulenza;
- i servizi di sostituzione nell'azienda agricola;
- la cooperazione nel settore agricolo.

Gestione dei rischi e delle crisi:

- risarcimento dei danni alla produzione agricola causati da catastrofi naturali o eventi eccezionali;
- risarcimento dei danni causati da condizioni climatiche avverse, come tempeste o siccità grave, con la possibilità di provocare catastrofi naturali;
- costi di prevenzione, controllo ed eradicazione di epizootie, organismi nocivi ai vegetali, infestazioni da parte di specie esotiche invasive e riparazione di qualsiasi danno;
- capi morti*;

- risarcimento dei danni causati da animali protetti*;
- pagamento di premi assicurativi e contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione.

Altri aiuti agricoli:

- chiusura della capacità;
- ricollocazione agricola;
- settore zootecnico;
- promozione dei prodotti agricoli;
- [regioni ultraperiferiche](#) e isole minori del Mar Egeo;
- ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli;
- ricerca e sviluppo.

Settore forestale

Sviluppo di aree forestali e miglioramento della redditività:

- forestazione e imboschimento;
- allestimento, rigenerazione o rinnovamento di sistemi agroforestali;
- prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate;
- miglioramento della resilienza e del pregio ambientale degli [ecosistemi](#) forestali;
- investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste;
- investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, la modernizzazione o l'adeguamento del settore forestale;
- preservazione del patrimonio culturale e naturale nelle foreste;
- contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione.

svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori.

Servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di salvaguardia della foresta.

Scambio di conoscenze e informazioni.

Servizi di consulenza.

Cooperazione.

Avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori.

Misure ecologiche, protettive e ricreative:

- manutenzione o ripristino degli ecosistemi, della biodiversità e del paesaggio locale;
- manutenzione e miglioramento della qualità del suolo e garanzia di una crescita sana ed equilibrata degli alberi;
- ripristino e manutenzione di sentieri naturali, dei paesaggi e degli habitat naturali per gli animali;
- manutenzione delle strade per la prevenzione degli incendi boschivi;
- riparazione dei danni causati da animali protetti.

Misure allineate con gli aiuti agricoli:

- ricerca e sviluppo;
- ricomposizione fondiaria dei terreni forestali.

Zone rurali

Attività cofinanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale o pagate a titolo di finanziamenti nazionali integrativi:

- servizi di base;
- avviamento per attività extra-agricole;
- impegni agro-climatico-ambientali a favore di beneficiari diversi dalle aziende agricole;

- svantaggi territoriali specifici derivanti da requisiti obbligatori a favore di beneficiari diversi dalle aziende agricole;
- promozione e sostegno di regimi di qualità per il cotone o i prodotti alimentari e il loro utilizzo da parte delle aziende agricole;
- cooperazione, tra cui la partecipazione a progetti di [sviluppo locale di tipo partecipativo](#) e ai progetti dei gruppi operativi del [partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura](#);
- costituzione di fondi di mutualizzazione.

In generale, la Commissione:

- autorizzerà soltanto regimi di aiuti di durata limitata;
- può richiedere a esperti indipendenti di valutare i regimi di aiuto dopo la loro attuazione, in particolare quelli con grandi bilanci o contenenti nuove caratteristiche; le valutazioni sono obbligatorie per gli aiuti superiori a 150 milioni di euro in un anno o 750 milioni di euro per tutta la durata del regime;
- richiede agli Stati membri di presentare relazioni annuali e di conservare registri dettagliati per dieci anni;
- può rivedere o modificare gli orientamenti nel modo in cui lo ritiene opportuno.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO GLI ORIENTAMENTI?

La Commissione applica gli orientamenti dal 1° gennaio 2023.

Gli Stati membri devono adattare i regimi di aiuti esistenti ai nuovi orientamenti al più tardi entro il 30 giugno 2023.

CONTESTO

Gli orientamenti fanno parte di un pacchetto di misure adottato dalla Commissione in merito alla revisione delle norme sugli aiuti di Stato per i settori agricolo e forestale [regolamento (UE) [2022/2472](#), si veda la [sintesi](#)] e del regolamento (UE) n. [1408/2013](#) relativo agli aiuti su piccola scala (*de minimis*) per l'agricoltura (si veda la [sintesi](#)).

Le norme riviste allineano gli aiuti di Stato alle priorità strategiche dell'Unione, in particolare alla [politica agricola comune](#) e al [Green Deal europeo](#).

Per ulteriori informazioni, si veda:

- [Aiuti di Stato](#): la Commissione adotta nuove norme per i settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura (Commissione europea).

TERMINI CHIAVE

Capi morti. Animali abbattuti o morti che non sono stati macellati per il consumo umano.

Animale protetto. Un animale protetto dalla normativa comunitaria o nazionale.

DOCUMENTO PRINCIPALE

[Comunicazione](#) della Commissione Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022/C 485/01 (GU C 485 del 21.12.2022, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) [2022/2472](#) della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 327 del 21.12.2022, pag. 1).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell'Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 91).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell'Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 108 (ex articolo 88 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 92).

Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 1408/2013 sono state incorporate nel testo originale. La [versione consolidata](#) ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 16.03.2023

[Top](#)